

**COMMISSIONE SPECIALE PER LA RATIFICA DEI DECRETI LEGISLATIVI
EMANATI DAL GOVERNO DURANTE IL PERIODO DELLA COSTITUENTE**

XXIV.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 26 LUGLIO 1950

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RESTA

INDICE			
	PAG.		PAG.
Congedo:		Disegno di legge (Seguito della discussione e stralcio di decreti legislativi):	
PRESIDENTE	256	Ratifica, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente. (520)	260
Comunicazione del Presidente:		PRESIDENTE	260
PRESIDENTE	256	<i>Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 maggio 1947 n. 378 (Stralcio e ratifica): Modificazioni al decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 672, concernente diritti e compensi ad uffici finanziari e del tesoro. (520-64)</i>	260
Disegni di legge (Discussione e approvazione):		<i>Decreto legislativo 28 gennaio 1948, n. 76 (Discussione e ratifica con modificazioni): Diritti e compensi spettanti al personale degli uffici dipendenti dai Ministeri delle finanze e del tesoro. (520-64)</i>	260
Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 8111 concernente variazioni ai ruoli organici del personale dell'Istituto superiore di sanità (<i>Modificato dalla Commissione speciale per la ratifica del Senato</i>). (520-30-C)	256	PRESIDENTE	260, 261
PRESIDENTE	256, 257	CECCHERINI, <i>Relatore</i>	261
MOLINAROLI	256	CASTELLI EDGARDO, <i>Sottosegretario di Stato alle finanze</i>	261
MARTINO GAETANO	256	<i>Decreto legislativo 15 agosto 1947, n. 1072 (Discussione e ratifica con modificazioni): Facoltà di conferire promozioni, avanzamenti e trasferimenti per merito di guerra ai militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica per fatti d'armi compiuti durante la guerra 1940-45, anche dopo la cessazione dello stato di guerra. (520-60)</i>	263
AMBROSINI	257	PRESIDENTE	263, 264
Ratifica, con modificazioni, dei decreti legislativi 27 giugno 1946, n. 35, e 29 maggio 1947, n. 649, concernenti riparazioni degli edifici di culto e di quelli degli enti di beneficenza e di assistenza danneggiati o distrutti da offese belliche. (<i>Modificato dalla Commissione speciale per la ratifica del Senato</i>). (520-43-B)	257	ANGELUCCI NICOLA, <i>Relatore</i>	263
PRESIDENTE	257, 258, 259		
SARTOR, <i>Relatore</i>	257, 258, 259		
BIANCO	257, 258, 259		
ALDISIO, <i>Ministro dei lavori pubblici</i>	258, 259		
MOLINAROLI	258, 259		
MARTINO GAETANO	259		

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 26 LUGLIO 1950

	PAG.
<i>Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 luglio 1947, n. 1033 (Discussione e ratifica): Norme integrative del decreto legislativo 2 gennaio 1947 n. 2, sulla costituzione e l'ordinamento dell'Ente siciliano di elettricità. (520-57)</i>	264
PRESIDENTE	264
<i>Decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127 (Discussione e rinvio): Costituzione di ruoli speciali transitori per gli insegnanti degli istituti e scuole di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, artistica, di avviamento professionale ed elementare. (520-67)</i>	264
PRESIDENTE	264, 265
RESCIGNO	264
MARTINO GAETANO	265
BERTINELLI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	265
<i>Decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 455 (Discussione e ratifica con modificazioni): Modificazione alla legge 16 giugno 1940, n. 721, sull'ordinamento dei ruoli organici del personale dell'Amministrazione civile dell'interno. (520-70)</i>	265
PRESIDENTE	265, 266
MOLINAROLI, <i>Relatore</i>	265
BUBBIO, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	266
<i>Decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 1372 (Stralcio): Provvedimenti in materia di conti consuntivi delle Amministrazioni provinciali, comunali e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e disposizioni per il pagamento di titoli di spesa emessi dalle Amministrazioni provinciali comunali e consorziati. (520-71)</i>	266
PRESIDENTE	266
<i>Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 9 luglio 1947, n. 667 (Stralcio): Sistemazione a ruolo mediante concorso interno per titoli del personale contrattista delle Ferrovie dello Stato. (520-72)</i>	267
PRESIDENTE	267
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	267

La seduta comincia alle 9,15.

DE' COCCI, *Segretario*, legge il processo verbale della precedente seduta.

(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Delli Castelli Filomena.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che alla seduta odierna il deputato Ceccherini interviene in sostituzione del deputato Bennani e che, a loro richiesta, intervengono altresì i deputati Rescigno e Sartor.

Discussione del disegno di legge: Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 811, concernente variazioni ai ruoli organici del personale dell'Istituto Superiore di Sanità. (Modificato dalla Commissione speciale per la ratifica del Senato). (520-30-C).

PRESIDENTE. Il primo punto dell'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge sulla ratifica del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 811, concernente variazioni ai ruoli organici del personale dell'Istituto superiore di Sanità.

La Commissione del Senato ha modificato il testo da noi approvato, aggiungendo alla fine dell'articolo 19 il seguente comma:

« Il limite di età per il collocamento a riposo del direttore dell'Istituto superiore di sanità è elevato a settantacinque anni ».

MOLINAROLI. La Commissione della Camera aveva già respinto una simile eccezione, che non faceva neppure omaggio alla scienza in quanto lasciava dubitare che in Italia non vi fosse una persona capace di sostituire l'attuale direttore. Inoltre si trattava di una norma eccezionale che fissava un limite veramente elevato.

MARTINO GAETANO. Non partecipai a quella seduta e, se fossi stato presente, avrei espresso il mio avviso favorevole a questo emendamento, dato il caso particolare che ci si presenta. L'Istituto superiore di sanità è senza dubbio unico in Europa ed uno dei meglio attrezzati del mondo per merito esclusivo dell'attuale direttore, il professor Marotta, che è un organizzatore — e questa è una virtù innata — di valore eccezionale. Attualmente sono in corso esperimenti per la fabbricazione di alcuni antibiotici da parte di impianti modello e impianti pilota dell'Istituto di sanità i cui primi risultati lasciano sperare un completo rivoluzionamento dei metodi e dei costi di produzione di alcuni antibiotici e soprattutto della penicillina. Per-

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 26 LUGLIO 1950

tanto è bene non turbare il corso di questi esperimenti con un collocamento a riposo del professor Marotta, che è ancora pieno di vitalità e di forza nonostante i suoi settant'anni.

AMBROSINI. In considerazione di quello che ha detto l'onorevole Martino, riferendosi alla persona del professor Marotta, sono favorevole alla norma, ma osservo che la forma del provvedimento avrebbe potuto o meglio dovuto essere diversa, perché proponendo questa eccezione — perché si tratta di una eccezione — doveva essere chiaro che essa era deliberata per un uomo di alti meriti quale il professor Marotta. In quel caso maggior decoro ne sarebbe venuto a lui e più ancora all'istituto legislativo. Colgo l'occasione per ripetere quanto dissi altra volta dinanzi alla Commissione degli esteri e cioè che, attraverso provvedimenti, che nei casi specifici sono non solo utili ma giovevoli alla patria, non si deve ricorrere a formule che poi servano per altre persone che possono essere esimie, ma che non raggiungono e non potranno raggiungere la capacità scientifica del professor Marotta. Con questi chiarimenti voterò a favore del comma proposto dal Senato, ribadendo però che un simile sistema non è utile alla chiara impostazione della politica legislativa.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il comma aggiuntivo proposto dal Senato del quale si è data dianzi lettura.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Ratifica, con modificazioni, dei decreti legislativi 27 giugno 1946, n. 35, e 29 maggio 1947, n. 649, concernenti riparazione degli edifici di culto e di quelli degli enti pubblici di beneficenza danneggiati o distrutti da offese belliche. (Modificato dalla Commissione speciale per la ratifica del Senato). (520-43-B.)

PRESIDENTE. Passiamo alla discussione del disegno di legge 520-43-B relativo alla ratifica dei decreti legislativi 27 giugno 1946, n. 35, e 29 maggio 1947, n. 649, concernenti riparazione degli edifici di culto e di quelli degli enti pubblici di beneficenza danneggiati o distrutti da offese belliche. L'onorevole relatore ha facoltà di riferire.

SARTOR, *Relatore*. Il Senato ha portato qualche lieve mutamento al nostro testo e soprattutto ha chiarito dei punti che potevano prestarsi a discussione. Accettiamo le osserva-

zioni e i chiarimenti della Commissione del Senato.

Un punto importante da chiarire concerne l'articolo 3: Noi avevamo approvato che questi edifici destinati alla beneficenza o alla assistenza fossero riparati a totale carico dello Stato quando fossero stati danneggiati dagli eventi bellici e distinguiamo gli edifici di assistenza e beneficenza degli enti morali da quelli di proprietà di enti non morali. Per questi ultimi, onde garantirne la destinazione alla beneficenza o assistenza, decidemmo di porre un vincolo ventennale a decorrere dalla ultimazione dei lavori, allo scopo di evitare speculazioni. Però la formula risultò infelice. Essa era la seguente: « Gli edifici destinati ad uso di beneficenza o assistenza... e gli edifici di cui sia accertata la destinazione ad uso di beneficenza od assistenza, con determinazione del Ministro, ecc., anche se siano di proprietà di altri enti, società, associazioni o singoli, purché gli enti che esercitano la beneficenza e l'assistenza ne acquistino la proprietà entro un anno dalla entrata in vigore della legge di ratifica del presente decreto ». Parrebbe che il diritto al risarcimento fosse subordinato alla condizione che questi edifici siano acquistati dagli enti, nel qual caso evidentemente non vi sarebbe alcuna ragione per imporre il vincolo. Sarebbe opportuno sostituire alla parola « e », l'altra « o », perché allora avremmo la garanzia in ogni caso.

PRESIDENTE. Lo scopo dell'articolo era quello di consentire che anche edifici appartenenti a singoli privati, purché destinati stabilmente ad uso di beneficenza o assistenza, potessero ricostruirsi a spese dello Stato. Senonché la nostra dizione e quella approvata dalla Commissione del Senato non sono troppo chiare. Comunque, è evidente che il vincolo ventennale riguarda solo i privati e gli enti non riconosciuti, perché in quel caso è necessario il vincolo, in quanto, se fosse altrimenti, un privato potrebbe, per esempio, destinare l'edificio ad assistenza infantile, farselo riparare dallo Stato e poi adibirlo ad altro uso per specularvi sopra. Io direi: « ... gli enti o i singoli... ». Nell'emendamento Sartor vi sono due aspetti: un requisito soggettivo, cioè che si tratti di un ente di beneficenza, nel qual caso provvede senz'altro lo Stato, ed il requisito oggettivo della destinazione ventennale dell'immobile ad uso di beneficenza od assistenza. Pertanto mi sembra che l'emendamento dell'onorevole Sartor si possa accogliere.

BIANCO. Ma questo emendamento modifica completamente l'articolo da noi in pre-

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 26 LUGLIO 1950

cedenza votato, perché noi ponemmo per tutti indistintamente il vincolo ventennale.

PRESIDENTE. Quando si tratta di un ente morale, il vincolo è superfluo, perché l'ente non può proporsi che scopi di beneficenza o assistenza.

BIANCO. Possono esservi però degli enti a carattere locale per i quali non è esclusa la piccola manovra speculativa.

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole relatore ha fatto presente che l'articolo 3 non è molto chiaro, prego l'onorevole Ministro di voler dare alla Commissione i chiarimenti necessari.

ALDISIO, *Ministro dei lavori pubblici.* Desidererei fare una raccomandazione nel senso che questo disegno di legge non faccia la spola fra la Camera e il Senato. Se si tratta di questioni di sostanza, va bene, ma diversamente cerchiamo di non essere tanto cavillosi.

BIANCO. Debbo fare parecchie proteste. La prima è di carattere generale: ogni volta ci si viene a dire che bisogna evitare questa spola dei disegni di legge fra Camera e Senato. Questa raccomandazione sarebbe più opportuna farla al Senato!

ALDISIO, *Ministro dei lavori pubblici.* Sono i suoi colleghi che in Senato unanimemente hanno apportato queste modifiche. L'ottimo è nemico del bene: accontentiamoci del poco, anziché del molto.

BIANCO. Non è giusto forzare la nostra volontà ed il nostro ragionamento con simili preghiere. Ella deve rivolgere questo invito al Senato, affinché eviti di fare il censore e di modificare ogni disposizione da noi approvata. Il Governo, che magari avrà le sue esigenze, viene poi a dirci che non bisogna perdere tempo.

Per quanto riguarda questa norma, non vedo quella mancanza di chiarezza denunciata dall'onorevole relatore e soprattutto non mi pare che il nostro pensiero sia stato travisato dalla Commissione del Senato, la cui unica modificazione consiste nell'aver aggiunto le parole: «... purché gli enti che esercitano la beneficenza o l'assistenza ne acquistino la proprietà entro tre anni dall'entrata in vigore della legge di ratifica del presente decreto». Se confusione vi era prima, vi è anche oggi. Mi sembra che si era inteso che il vincolo di non alienare per venti anni successivi alla ultimazione dei valori valeva per tutti indistintamente gli enti riconosciuti o non riconosciuti. Era un minimo di garanzia che collettività e Governo richiedevano nei confronti di tutti, onde evitare speculazioni col denaro dello Stato.

Ritengo quindi opportuno non modificare la norma approvata dalla Commissione speciale del Senato ed in tal modo vengo incontro al desiderio del Ministro.

MOLINAROLI. Mi sembra che il dubbio consista, stando a quanto ci ha detto il relatore, se la Commissione abbia inteso porre le due condizioni (soggettiva e oggettiva) per l'ammissione al beneficio previsto da questa legge o cumulativamente o alternativamente. Evidentemente la nostra dizione non poteva avere che un significato, cioè quello di porre il vincolo della destinazione ventennale per le associazioni e gli enti non riconosciuti, perché per gli enti morali il fine dell'assistenza e della beneficenza è istituzionalmente fissata. Potrebbe verificarsi il caso che l'ente o società o associazione o il singolo (che non sono enti morali di beneficenza) acquistino e poi vendano a fini di speculazione. Per evitare una simile evenienza la nostra Commissione si era ispirata al criterio di imporre quella condizione soltanto per quelli che non fossero enti morali, allo scopo di evitare speculazioni sul contributo dello Stato.

Se si disgiungono le due condizioni, allora bisogna ipotizzare il caso che si verifichi questo inconveniente, che nessuno a priori può escludere. Non so se la Commissione del Senato aveva presente la possibilità di questo inconveniente che indubbiamente può verificarsi. Chiedo al Ministro se vede questo pericolo e se ritiene di darvi peso.

ALDISIO, *Ministro dei lavori pubblici.* Nel momento in cui si discute al Senato questo emendamento, ero convinto che la cosa potesse andare. Comunque, insisto perché il testo proposto dal Senato sia confermato da questa Commissione.

PRESIDENTE. In sostanza con la congiunzione aumentiamo le garanzie a favore degli enti di assistenza e di beneficenza e possiamo essere più tranquilli.

MOLINAROLI. Con l'alternativa invece allentiamo i vincoli e creiamo qualcosa che si deve evitare.

SARTOR, *Relatore.* Per quanto riguarda gli edifici di assistenza e di beneficenza che sono di proprietà dei singoli, noi diciamo che essi, per potere godere del contributo dello Stato, debbono sottostare al vincolo ventennale della destinazione ai fini della beneficenza dalla ultimazione dei lavori. Ma nello stesso tempo diciamo che gli edifici intestati ai singoli e destinati alla beneficenza non godrebbero di questo beneficio in quanto è posta la condizione che l'immobile diventi di pro-

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 26 LUGLIO 1950

prietà degli enti che esercitano la beneficenza e l'assistenza.

PRESIDENTE. In sostanza l'onorevole relatore dice: quando si è parlato di enti, sembra che si escludano quelli che vengono nominati prima, cioè enti, società, associazioni o singoli. Bisognava dire: «...purché gli enti di cui sopra, ecc.». In sostanza l'onorevole Sartor desidera che nell'espressione «enti» siano compresi non solo gli enti di assistenza e di beneficenza, ma anche gli enti, società, associazioni o singoli.

SARTOR, Relatore. Il singolo che è proprietario di un edificio destinato all'assistenza e beneficenza deve aver diritto alla riparazione a carico dello Stato, purché vi sia il vincolo di 20 anni. Alla Corte dei conti la parola «ente» viene sempre intesa nel senso di persona giuridica o di associazione di fatto, ma mai nel senso di singolo. Data questa tendenza giurisdizionale della Corte dei conti noi verremmo ad escludere praticamente i singoli, e questo sarebbe un inconveniente grave.

MARTINO GAETANO. La parola «purché», anche se si riferisce agli enti, non esclude i singoli dal beneficio.

MOLINAROLI. Qui si configurano le opere di beneficenza in due categorie: gli enti morali e gli enti che non hanno personalità giuridica, e in queste due categorie si fanno classificazioni diverse.

MARTINO GAETANO. Il disegno di legge non esclude il diritto dei singoli, anzi li avvantaggia. Io lascerei la formula così come è, perché se la Corte dei conti volesse trovare delle difficoltà, queste non potrebbero mai portare alla esclusione dei singoli dal beneficio, ma la limitazione si riferirebbe solamente agli enti.

ALDISIO, Ministro dei lavori pubblici. Anch'io sono dell'avviso dell'onorevole Martino e direi di lasciare il testo così com'è. Alla Corte dei conti potremmo chiarire la portata della disposizione. Comunque, io ritengo che non vi sia nulla da modificare perché l'articolo è molto chiaro.

PRESIDENTE. Penso allora che sia opportuno mettere a verbale questa interpretazione: nella parola «enti» si intendono tutti quegli enti sopra citati, cioè «enti, società, associazioni o singoli». Credo che su questa interpretazione Governo e Commissione concordino.

ALDISIO, Ministro dei lavori pubblici. Sono d'accordo.

BIANCO. Questo chiarimento contrasta con la lettera della legge, perché non so come il singolo possa diventare ente. Interpretiamo

noi la legge? Ma la legge la fa anche il Senato, ed allora tanto vale correggere il testo.

MARTINO GAETANO. Non possiamo pretendere che si dia una interpretazione autentica col concorso delle due Camere. Noi diamo questa interpretazione, come l'ha enunciata il Presidente d'accordo con il Governo. Questo dovrebbe servire, secondo me, a dissipare qualsiasi dubbio.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione il nuovo testo proposto dal Senato per il primo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 35, che è così formulato:

«È autorizzata la spesa di due miliardi, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici a misura del bisogno per provvedere ai lavori da eseguirsi a totale carico dello Stato per la riparazione e ricostruzione, esclusi ogni ampliamento e ogni abbellimento che non sia parte integrante dell'organismo architettonico, di edifici di culto e di quelli destinati ad uso di beneficenza o assistenza di cui ai successivi articoli 2 e 3, danneggiati o distrutti da offese belliche, nonché alla ricostruzione del mobilio che li arredava limitatamente ai bisogni indispensabili per l'esercizio del culto e della beneficenza o assistenza, compresi l'organo e il quadro o statua del titolare della chiesa ed esclusi in ogni caso le altre opere d'arte, le suppellettili ed i parati sacri, i libri liturgici, la biancheria, la posateria, il vasellame e simili».

(È approvato).

Pongo ora in votazione il nuovo testo del terzo comma dell'articolo 1 che risulta così formulato:

«Ove le autorità ecclesiastiche, o i proprietari degli edifici destinati ad uso di beneficenza o assistenza secondo le norme di cui agli articoli 2 e 3, ravvisino l'opportunità di unificare uno o più edifici, di scindere un edificio in due o più, di cambiarne la ubicazione entro i limiti della loro giurisdizione, o di ricostruirli con più vaste dimensioni, dovranno addossarsi la maggiore spesa, garantendone il pagamento con depositi o fidejussioni bancari».

(È approvato).

Pongo ora in votazione le modifiche proposte dal Senato all'articolo 2:

«Al primo comma, dopo le parole: «le coadiutorie» sono aggiunte le altre: «i santuari»; alla fine del comma, dopo le pa-

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 26 LUGLIO 1950.

role: « l'esercizio del culto pubblico » sono aggiunte le altre: « anche se della Santa Sede ».

(Sono approvate).

Pongo in votazione il nuovo testo del primo comma dell'articolo 3:

« Gli edifici destinati ad uso di beneficenza o assistenza, alla cui riparazione o ricostruzione può essere provveduto a totale carico dello Stato agli effetti del precedente articolo 1, sono quelli direttamente adibiti a servizi assistenziali di proprietà di enti morali riconosciuti a termini dell'articolo 1 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e gli edifici di cui sia accertata la destinazione ad uso di beneficenza o assistenza, con determinazione del Ministro per i lavori pubblici, d'intesa con i Ministri per l'interno e per il tesoro, anche se siano di proprietà della Santa Sede o di altri enti, società, associazioni o singoli, purché gli enti che esercitano la beneficenza o l'assistenza ne acquistino la proprietà entro tre anni dalla entrata in vigore della legge di ratifica del presente decreto, e gli edifici riparati o ricostruiti siano vincolati ai fini della beneficenza o dell'assistenza per non meno di venti anni dalla ultimazione dei lavori di ripristino.

(È approvato).

Le modifiche al decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 35, testé approvate, sono contenute nell'articolo 1 del disegno di legge di ratifica.

Anche al decreto legislativo 29 maggio 1947, n. 649, le cui modifiche sono comprese nell'articolo 2 del disegno di legge, sono state apportate ulteriori modifiche dalla Commissione del Senato.

Pongo quindi innanzi tutto in votazione la formula di ratifica:

« Il decreto legislativo 29 maggio 1947, numero 649, è ratificato con le seguenti modificazioni: ».

(È approvata).

Pongo in votazione le seguenti modifiche proposte all'articolo 1:

« Dopo le parole: « delle chiese stesse » è aggiunto il seguente periodo: « Al mobilio relativo sono estese le disposizioni dell'articolo 1 ».

« Dopo le parole: « ad uso di seminari » sono aggiunte le altre: « e di istituzioni analoghe di religiosi ».

« Alla fine dell'articolo dopo le parole: « distrutti da fatti bellici » sono aggiunte le altre: « anche se dalla Santa Sede ».

(Sono approvate).

Pongo infine in votazione l'articolo 3-bis, aggiunto dalla Commissione del Senato, che è così formulato:

« Tutti i progetti implicanti ricostruzioni *ex novo* o riparazioni di notevole entità agli edifici di culto devastati dalla guerra sono sottoposti, ai fini della rispondenza ai precetti della liturgia e dell'arte sacra, all'esame preventivo della pontificia Commissione centrale per l'arte sacra cui spetta un rimborso di spese pari al 0,25 per cento dell'ammontare dei lavori, da liquidare all'inizio dei lavori stessi per quelli da iniziare e nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della presente legge per quelli iniziati ».

(È approvato).

Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Ratifica, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituzione. (520).

PRESIDENTE. È all'ordine del giorno il seguito della discussione del disegno di legge n. 520. Continuiamo lo stralcio, l'esame e la discussione di decreti legislativi.

Discussione sulla ratifica dei decreti legislativi 11 maggio 1947, n. 378, e 28 gennaio 1948, n. 76, concernenti diritti e compensi ad uffici finanziari e del Tesoro. (520-64).

PRESIDENTE. Dobbiamo ora esaminare la ratifica dei decreti legislativi 11 maggio 1947, n. 378, e 20 gennaio 1948, n. 76, concernenti diritti e compensi ad uffici finanziari e del Tesoro.

Mentre il decreto legislativo 28 gennaio 1948, n. 76, è stato già stralciato in una precedente seduta, è necessario ora stralciare il decreto legislativo 11 maggio 1947, n. 378.

Pongo in votazione questa proposta di stralcio.

(È approvata).

L'onorevole Ceccherini, relatore, ha facoltà di riferire.

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 26 LUGLIO 1950

CECCHERINI, *Relatore*. In una precedente seduta avevamo sospeso l'esame della discussione di questo disegno di legge in attesa che le parti interessate giungessero ad un accordo. L'accordo è stato raggiunto ed io prego l'onorevole Presidente di porre in votazione il testo concordato.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato alle finanze*. Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo innanzitutto in votazione l'articolo 1, comprendente la formula di ratifica del decreto n. 378:

« Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 maggio 1947, n. 378, è ratificato senza modificazioni ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2, comprendente le modifiche al decreto legislativo n. 76.

Pongo in votazione la formula di ratifica:

« Il decreto legislativo 28 gennaio 1948, n. 76, è ratificato con le seguenti modificazioni: ».

(È approvata).

Pongo ora in votazione la nuova formulazione dell'articolo 13, che è così redatto:

« L'articolo 21 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 maggio 1947, n. 378, è sostituito dal seguente:

« Sul totale dei diritti riscossi alla fine di ciascun bimestre dagli uffici distrettuali delle imposte dirette (tabella A), dagli uffici del registro (tabella B), dagli uffici del catasto e dei servizi tecnici erariali (tabella C), dagli uffici delle dogane e delle imposte di fabbricazione e dei laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette (tabella E), è prelevata l'aliquota del 7 per cento a favore del personale in servizio presso le Intendenze di finanza (uffici amministrativi e di ragioneria) da ripartirsi con i criteri stabiliti dagli articoli 14 (lettere a), b) e ultimo comma), 15, 16 (ultimo comma), 17, 19.

« A favore del personale dell'Amministrazione centrale in servizio presso la direzione generale delle imposte dirette, presso la direzione generale delle tasse e imposte indirette sugli affari e presso la direzione generale delle dogane ed imposte indirette, è dovuta una quota del 5 per cento sui diritti afferenti rispettivamente alle tabelle A, B, E, riscossi dai corrispondenti uffici provinciali.

« A favore del personale in servizio presso la direzione generale del catasto e dei servizi

tecnici erariali è dovuta sul totale dei diritti riscossi dagli uffici provinciali da questa dipendenti (tabella C), una quota in ragione del 10 per cento.

« Su ciascuna delle quote liquidate a favore del personale in servizio presso le direzioni generali delle imposte dirette, delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, del catasto e dei servizi tecnici erariali, delle dogane ed imposte indirette, il Ministero per le finanze — tenuto conto dell'ammontare delle quote stesse in rapporto all'entità numerica del personale di ciascuna direzione generale — dispone bimestralmente il prelevamento di una parte non superiore al 50 per cento.

« Il Ministero per le finanze dispone inoltre il prelevamento di una parte in ragione del 10 per cento sull'ammontare dei diritti devoluti ai termini del primo comma a favore del personale in servizio presso le Intendenze di finanza (uffici amministrativi e di ragioneria).

« Il fondo costituito con i prelevamenti di cui ai precedenti due commi viene suddiviso in due parti:

a) la prima di tre quarti da ripartirsi — con i medesimi criteri di cui al primo comma — tra il personale delle direzioni generali ed uffici centrali del Ministero delle finanze che non percepiscono diritti;

b) la seconda di un quarto da devolversi al Ministero del tesoro per essere ripartita — con i medesimi criteri indicati al primo comma — tra il personale della Ragioneria generale dello Stato in servizio presso l'ufficio del personale, gli Ispettorati generali e la Ragioneria centrale del Ministero delle finanze.

« Il Ministero per le finanze è autorizzato a variare con proprio decreto le quote di prelevamento di cui ai precedenti commi ed a procedere a redistribuzione al fine di eliminare le eventuali sensibili differenze di trattamento tra il personale dei singoli rami dell'Amministrazione.

« La facoltà di cui al precedente comma può essere esercitata anche sulla quota di cui al comma terzo dell'articolo 7 del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261 ».

(È approvato).

Inoltre si propone di sostituire la tabella dei diritti e compensi spettanti al personale della Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali, di cui all'allegato C al decreto legislativo 28 gennaio 1948, n. 76, con la seguente:

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 26 LUGLIO 1950

ALLEGATO C

**DIRITTI E COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE
DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI.**

Numero	OGGETTO	Diritti e compensi (in lire)		ANNOTAZIONI
		Fisso	Proporzionale	
TITOLO I				
DIRITTI DI SCRITTURATO				
1	Volture catastali: per ogni voltura effettivamente eseguita	300		
2	Copie, certificati ed estratti catastali (esclusi quelli di mappa o di planimetria)	250	(a) 50	(a) Per ogni pagina o frazione di pagina.
TITOLO II				
DIRITTI DI VISURA				
1	Consultazione della mappa, delle planimetrie e degli altri atti catastali, con o senza estrazione di note od appunti e con divieto di estrazione di copie di qualsiasi genere e di lucidi di mappe e di planimetrie:			Il 40 per cento dell'ammontare del diritto va devoluto allo Stato (regio.decreto-legge 30 dicembre 1942, n. 2102, modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 672).
	a) per la prima mezz'ora o frazione	300	—	
	b) per ogni ora o frazione successiva	600	—	
TITOLO III				
DIRITTI DI DISEGNO				
1	Tipi, copie od estratti di mappa, compresi quelli da riprodursi come tipo di frazionamento	200	(b) 20	(b) Per ogni particella estratta, per ogni particella confinante rilevata per intero e per ogni indicazione del nome dei confinanti, se richiesto.
		—	(c) 5	(c) Per ogni particella confinante semplicemente accennata, se richiesto.
		—	(d) 30	(d) Per ogni ettaro o frazione di ettaro della superficie complessiva racchiusa entro i perimetri riprodotti.

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 26 LUGLIO 1950

Segue: ALLEGATO C

Numero	OGGETTO	Diritti e compensi (in lire)		ANNOTAZIONI
		Fisso	Proporzionale	
2	Copie od estratti di quadri di unione o di fogli di insieme delle mappe .	200	(e) 5	(e) Per ognuno dei primi cento ettari.
		—	(f) 1	(f) Per ogni ettaro oltre i primi cento.
3	Copie di planimetrie allegate agli atti del nuovo Catasto edilizio urbano: a) su foglio di formato centimetri 24,5 per 37 b) su foglio di formato centimetri 49 per 37	300 600	— —	
TITOLO IV DIRITTI DI VALUTAZIONE				
	Compilazione di stime a qualsiasi effetto: a) quando il valore stimato non supera le lire 50.000 b) se supera le lire 50.000 ma non le lire 100.000 c) se supera le lire 100.000 ma non le lire 500.000 d) se supera le lire 500.000 ma non le lire 1.000.000 e) per le parti di valore eccedenti le lire 1.000.000	75 100 450 1.000 1.000	— — — — —	I diritti di valutazione sono riscossi dagli Uffici tecnici erariali, ad eccezione di quelli relativi alle stime di carattere tributario che sono riscossi dagli Uffici finanziari incaricati della riscossione della imposta o della tassa per la cui applicazione è stata eseguita. I diritti relativi a queste ultime stime vanno computati sulla differenza tra il valore definitivo e quello dichiarato. Per ogni milione o frazione di milione eccedente le lire 500.000.

Lo pongo in votazione.

(È approvata).

Si propone, infine, il seguente articolo 3:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione sulla ratifica del decreto legislativo 15 agosto 1947, n. 1072: Facoltà di conferire promozioni, avanzamenti e trasferimenti per meriti di guerra ai militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica per fatti d'arme compiuti durante la guerra 1940-45, anche dopo la cessazione dello stato di guerra. (520-60).

PRESIDENTE. Dobbiamo ora esaminare la ratifica del decreto legislativo 15 agosto

1947, n. 1072, concernente facoltà di conferire promozioni, avanzamenti e trasferimenti per merito di guerra ai militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica per fatti d'arme compiuti durante la guerra 1940-45, anche dopo la cessazione dello stato di guerra.

L'onorevole Angelucci Nicola, relatore, ha facoltà di riferire.

ANGELUCCI NICOLA, *Relatore*. Riferire su questo disegno di legge è cosa assai semplice. All'articolo 1 del decreto legislativo 15 agosto 1947, n. 1072, è detto:

« Sino a due anni dall'entrata in vigore del presente decreto possono essere concesse promozioni, avanzamenti, trasferimenti per merito di guerra per fatti d'arme compiuti durante la guerra 1940-45 ».

I due anni entro cui si sarebbe dovuto provvedere alle promozioni decorrevano dal 15 ottobre 1947 e sono scaduti il 15 ottobre 1949. La commissione nominata dal Ministro della difesa non ha potuto nei due anni riferire circa le promozioni, cosicché vi sono 1200 proposte di avanzamento e di promozione che

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 26 LUGLIO 1950

la Corte dei conti si rifiuta di ratificare per scadenza del termine.

Pertanto propongo una prima modifica all'articolo 1, nel senso di sostituire alle parole: « sino a due anni », le seguenti: « sino a quattro anni ». Inoltre, affinché nei due anni che ancora rimangono non sia permesso presentare nuove proposte di avanzamento e di promozione, ho formulato un emendamento aggiuntivo: « purché si tengano presenti soltanto le proposte presentate entro il 15 ottobre 1949 ».

Ma forse sarebbe più opportuno formulare un articolo aggiuntivo del seguente tenore:

« Si fa luogo a promozione per le proposte presentate entro il 15 ottobre 1949 ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione la consueta formula di ratifica:

« Il decreto legislativo 15 agosto 1947, numero 1072, è ratificato con la seguente modificazione: ».

(È approvata).

Pongo in votazione la seguente modifica all'articolo 1 proposta dal relatore:

« Alle parole: « sino a due anni », sono sostituite le seguenti: « sino a quattro anni ».

(È approvata).

Pongo in votazione l'articolo 2:

« Si fa luogo a promozioni per le proposte presentate entro il 15 ottobre 1949 ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3:

« La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ».

(È approvato).

Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione sulla ratifica del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 luglio 1947, n. 1033, recante norme integrative al decreto legislativo 2 gennaio 1947, n. 2, sulla costituzione e l'ordinamento dell'Ente siciliano di elettricità. (520-57).

PRESIDENTE. Il successivo punto dell'ordine del giorno reca la discussione sulla ratifica del decreto legislativo del Capo provvi-

sorio dello Stato 31 luglio 1947, n. 1033, recante norme integrative al decreto legislativo 2 gennaio 1947, n. 2, sulla costituzione e l'ordinamento dell'Ente siciliano di elettricità.

Poiché abbiamo già ratificato con modificazioni un decreto legislativo precedente, qui si tratta di ratificare senza modificazioni il decreto legislativo che ne costituisce l'integrazione. Propongo, d'accordo col Governo di ratificare questo decreto senza alcuna modificazione. L'articolo unico è così formulato:

« Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 luglio 1947, n. 1033, è ratificato ».

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Inizio e rinvio della discussione sulla ratifica del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127: Costituzione di ruoli speciali transitori per gli insegnanti degli istituti e scuole di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, artistica, di avviamento professionale ed elementare. (520-67).

PRESIDENTE. Iniziamo ora la discussione sulla ratifica del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, concernente la costituzione di ruoli speciali transitori per gli insegnanti degli istituti e scuole di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, artistica, di avviamento professionale ed elementare.

Avverto che l'onorevole Rescigno, con una proposta di legge autonoma (n. 1404), ha proposto una modifica all'articolo 6 del decreto in esame.

Tale modifica, se approvata, dovrà però essere necessariamente inserita nel disegno di legge di ratifica n. 520-67 insieme a tutte le altre modifiche al decreto legislativo n. 1127 eventualmente approvate, e la proposta di legge n. 1404 dovrà ritenersi assorbita dal suddetto disegno di legge n. 520-67.

L'onorevole Rescigno ha facoltà di svolgere la sua proposta di modifica.

RESCIGNO. I colleghi sanno che il governo fascista abolì la distinzione tra grandi sedi e sedi secondarie; per i professori degli istituti di istruzione secondaria le grandi sedi erano otto: Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma e Torino.

Caduto il fascismo, il decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, numero 629, nel regolare la nomina dei capi di istituto, i trasferimenti, le note di qualifica,

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 26 LUGLIO 1950

i procedimenti disciplinari e di dispensa dal servizio del personale delle scuole ed istituti dell'ordine secondarie, all'articolo 14 stabiliva che le cattedre disponibili negli istituti e nelle scuole delle otto grandi sedi, cui ho accennato, dovessero essere conferite metà per concorso speciale per titoli e metà per concorso speciale per titoli ed esame.

Senonché, date le particolari esigenze del dopoguerra, con l'articolo 32 del precitato decreto, prorogò l'attuazione della predetta disposizione al 1° ottobre 1948.

Si ebbe poi una seconda proroga, con l'articolo 6 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, con il quale l'attuazione della norma venne prorogata al 1° ottobre 1950, in quanto vi erano i concorsi a cattedre di ruolo ordinario (banditi con decreto ministeriale del 4 luglio 1947) e non erano stati ancora espletati; inoltre vi erano anche i concorsi per il ruolo speciale transitorio che si sperava di poter espletare entro il 1° ottobre 1950. Di qui la proroga al 1° ottobre 1950. Senonché è avvenuto che i concorsi del ruolo speciale transitorio non si sono ancora espletati. D'altra parte, neanche i professori del ruolo ordinario potrebbero essere destinati alle grandi sedi con concorso speciale entro il 1° ottobre 1950, perché da oggi al 1° ottobre 1950 non si potrebbero espletare questi concorsi speciali. Infine, è in gestazione la riforma scolastica, ed in quella sede evidentemente si riordinerà anche tutta la materia dei concorsi speciali per le grandi sedi. Pertanto ritengo che i colleghi possano in sicura coscienza approvare la proroga al 1° ottobre 1952.

MARTINO GAETANO. La proposta di legge Rescigno è stata iscritta per parecchie sedute all'ordine del giorno della VI Commissione. Credo di interpretare il pensiero unanime dei colleghi di quella Commissione aderendo alla proposta dell'onorevole Rescigno.

BERTINELLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo non ha obiezioni da fare all'approvazione di questa modifica al decreto legislativo n. 1127.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la consueta formula di ratifica.

« Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, è ratificato con le seguenti modificazioni: ».

(È approvata).

L'onorevole Rescigno propone il seguente nuovo testo del secondo comma dell'articolo 6 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127:

« Per la destinazione dei professori di ruolo speciale transitorio ad una delle sedi

comprese nell'articolo 14 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, si applicano le disposizioni del decreto stesso, le quali avranno effetto, sia per le cattedre di ruolo ordinario, sia per i posti di ruolo transitorio, a partire dai trasferimenti che saranno disposti con decorrenza 1° ottobre 1952 ».

L'unica modifica rispetto al testo precedente riguarda la data di attuazione che era del 1° ottobre 1950.

Pongo allora in votazione questo nuovo testo.

(È approvato).

Le altre proposte di modifiche al decreto legislativo n. 1127 verranno discusse in una delle prossime sedute.

Discussione sulla ratifica del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 455: Modificazioni alla legge 16 giugno 1940, n. 721, sull'ordinamento dei ruoli organici del personale dell'Amministrazione civile dell'interno. (520-70).

PRESIDENTE. Dobbiamo ora esaminare la ratifica del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 455, concernente modificazioni alla legge 16 giugno 1940, n. 721, sull'ordinamento dei ruoli organici del personale dell'Amministrazione civile dell'interno.

L'onorevole Molinaroli, relatore, ha facoltà di riferire.

MOLINAROLI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 455, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 maggio 1948, n. 113, con entrata in vigore il giorno successivo, apportava modificazioni alla legge 20 giugno 1940, n. 721, nel riordinamento dei ruoli organici dell'Amministrazione civile dell'interno.

In particolare all'articolo 3 stabiliva di ridurre di un anno e mezzo i periodi di anzianità di grado normalmente richiesti per l'avanzamento ai gradi 5° e 6° del ruolo della carriera amministrativa e della carriera di ragioneria (gruppo A) e al grado 6° del ruolo della carriera di ragioneria (gruppo B).

Tali facilitazioni di carriera furono portate anche nelle altre amministrazioni dello Stato, compresa la Corte dei conti, e dovevano valere per i primi due anni dalla data di entrata in vigore delle modifiche stesse.

La ragione di tali facilitazioni di carriera più che a favorire i funzionari era nell'inte-

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 26 LUGLIO 1950

resse della pubblica amministrazione. In relazione infatti all'aumentato numero dei posti di organico previsto dal decreto stesso e alla opportunità che l'amministrazione potesse acquisire nei gradi più elevati elementi tecnicamente superiori e giovani, venivano aperte le possibilità di promozione per merito comparativo anche a funzionari che, pur non avendo ancora l'anzianità normale di grado, potevano essere degni di scrutinio per peculiari qualità culturali. In tal modo l'amministrazione veniva così ad avere una più larga base di scrutinabilità per la scelta migliore per gradi di particolare responsabilità. Il grado 5° è dei vice prefetti e degli ispettori superiori di ragioneria di prima classe, il grado 6° è dei vice prefetti ispettori e degli ispettori superiori di ragioneria di seconda classe, sempre nel gruppo A, e il 6° grado del gruppo B della carriera di ragionerie è quello degli ispettori superiori di ragioneria di prima classe.

Limitata però è stata l'applicazione delle norme modificatrici presso l'Amministrazione dell'interno, perché entro la scadenza del 18 maggio 1950 poche sono state le possibilità di promozioni previste. Talché numerosi funzionari pure già scrutinati non hanno potuto godere del beneficio di legge per insufficienza di posti.

Nell'imminenza della scadenza del termine e immediatamente dopo invece per movimenti vari e per vari collocamenti a riposo nei gradi in oggetto le disponibilità si sono presentate in numero notevole. Il Consiglio di amministrazione però non ha ritenuto, né poteva procedere nella scelta dei funzionari anche già scrutinati favorevolmente col beneficio del decreto legislativo n. 455, perché nel frattempo il decreto stesso era venuto a perdere la propria efficacia.

In effetti quindi, al momento più utile per l'attuazione, il decreto n. 455 non poté essere applicato e funzionari meritevoli non hanno potuto godere del beneficio previsto e di cui già erano stati riconosciuti meritevoli nello scrutinio.

Ad ovviare all'inconveniente che priverebbe l'Amministrazione di una più larga base di scelta per gradi di maggiore responsabilità e lascerebbe senza beneficio quei funzionari che ne avevano legittima aspettativa, tende l'emendamento che ho l'onore di sottoporre alla Commissione.

Con esso viene modificato il termine di applicabilità del decreto legislativo n. 455 con lieve ampliamento nel tempo fino al 31 dicembre 1950.

Non si tratta che di ritardare di sei mesi la ripresa dell'efficacia delle disposizioni normali di anzianità di grado consentendo una effettiva applicazione utile anche all'Amministrazione dell'interno dei benefici del decreto legislativo n. 455 ai funzionari più meritevoli, con profitto dell'Amministrazione stessa.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo concorda con le proposte dell'onorevole Molinaroli.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione la consueta formula di ratifica:

« Il decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 455, è ratificato con le seguenti modificazioni: ».

(È approvata).

Pongo ora in votazione il nuovo testo, proposto dal relatore, del primo comma dell'articolo 3, che è così formulato:

« Fino al 31 dicembre 1950 sono ridotti di un anno e mezzo i periodi di anzianità di grado nominalmente richiesti per l'avanzamento ai gradi 5° e 6° del ruolo di cui alle tabelle A) e B) e al grado 6° del ruolo di cui alla tabella C) dell'allegato al presente decreto ».

(È approvato).

Pongo infine in votazione il seguente articolo 2:

« La presente legge ha efficacia dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 455 ».

(È approvato).

Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Stralcio del decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 1372: Provvedimenti in materia di conti consuntivi delle Amministrazioni provinciali, comunali e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e disposizioni per il pagamento di titoli di spesa emessi dalle Amministrazioni provinciali, comunali e consorziali. (520-71).

PRESIDENTE. Il Ministro per l'interno ha proposto lo stralcio dal disegno di legge n. 520 del decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 1372, concernente provvedimenti in materia di conti consuntivi delle Amministrazioni provinciali, comunali e delle istituzioni pub-

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 26 LUGLIO 1950

bliche di assistenza e beneficenza e disposizioni per il pagamento di titoli di spesa emessi dalle Amministrazioni provinciali, comunali e consorziali.

Pongo in votazione questa proposta di stralcio.

(È approvata).

Il relativo disegno di legge assumerà il numero 520-71.

Stralcio del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 9 luglio 1947, n. 667: Sistemazione a ruolo mediante concorso interno per titoli del personale contrattista delle ferrovie dello Stato. (520-72).

PRESIDENTE. L'onorevole Cappugi ha chiesto lo stralcio dal disegno di legge n. 520 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 9 luglio 1947, n. 667, concernente la sistemazione a ruolo mediante concorso interno per titoli del personale contrattista delle ferrovie dello Stato.

Pongo in votazione questa proposta di stralcio.

(È approvata).

Il relativo disegno di legge assumerà il n. 520-72.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sui disegni di legge testé esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 811, concernente variazione ai ruoli organici del personale dell'Istituto superiore di sanità » (520-30-C):

Presenti e votanti	23
Maggioranza	12
Voti favorevoli	19
Voti contrari	4

(La Commissione approva).

« Ratifica, con modificazioni, dei decreti legislativi 27 giugno 1946, n. 35, e 29 maggio 1947, n. 649, concernenti riparazioni degli edifici di culto e di quello degli enti di

beneficenza e di assistenza danneggiati o distrutti da offese belliche » (520-43-B):

Presenti e votanti	23
Maggioranza	12
Voti favorevoli	21
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

« Ratifica del decreto legislativo 31 luglio 1947, n. 1033, concernente norme integrative al decreto legislativo 2 gennaio 1947, n. 2, sulla costituzione e l'ordinamento dell'Ente siciliano di elettricità » (520-57):

Presenti e votanti	23
Maggioranza	12
Voti favorevoli	21
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 15 agosto 1947, n. 1072, concernente facoltà di conferire promozioni, avanzamenti e trasferimenti per merito di guerra ai militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica per fatti d'arme compiuti durante la guerra 1940-45, anche dopo la cessazione delle ostilità » (520-60):

Presenti e votanti	23
Maggioranza	12
Voti favorevoli	19
Voti contrari	4

(La Commissione approva).

« Ratifica, senza modificazioni, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 maggio 1947, n. 378, e ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 28 gennaio 1948, n. 76, concernente diritti e compensi al personale degli uffici dipendenti dai Ministeri delle finanze e del tesoro » (520-64):

Presenti e votanti	23
Maggioranza	12
Voti favorevoli	22
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 455, concernente modificazioni alla legge 16 giugno 1940, n. 721, sull'ordinamento dei ruoli organici del per-

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 26 LUGLIO 1950

sonale dell'Amministrazione civile dell'interno » (520-70):

Presenti e votanti	23
Maggioranza	12
Voti favorevoli	21
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Amadei Leonetto, Ambrosini, Amendola Pietro, Angelucci Nicola, Bettiol Giuseppe,

Bianco, Ceccherini, Chatrian, Cucchi, De Cocci, De Michele, Fabriani, Lozza, Martino Gaetano, Migliori, Molinaroli, Quarello, Rappelli, Resta, Sampietro Umberto, Schiratti, Scoca, Spoleti.

E in congedo.

Delli Castelli Filomena.

La seduta termina alle 11.